



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE GIP-GUP

N. 679/12 R.G. notizie di reato
N. 2632/12 R.G. GIP

ORDINANZA DI SOSTITUZIONE DI MISURA CAUTELARE

Il Giudice

sull'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata dall'avv. A. Brustia nell'interesse di [REDACTED] attualmente detenuto presso la Casa Circ. di Novara;

visto il parere del P.M.;

premesso che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta, com'è noto, dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (cfr., fra molte, Cass. Sez. 2, n. 1858, 9/10/2013-17/01/2014);

che, tuttavia la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto comporta un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all'attualità, sia all'intensità delle esigenze cautelari (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6, n. 27544, 16/6/2015-30/6/2015);

ritenuto, al riguardo, che pur a fronte della oggettiva gravità delle condotte (estorsione aggravata) contestate al [REDACTED], il decorso del tempo, nel caso di specie, non può non essere apprezzato in considerazione dello stato di incensuratezza di tale imputato;

che tale situazione soggettiva consente infatti di ritenere, ragionevolmente, che un periodo di poco meno di un anno trascorso in stato di custodia cautelare abbia comportato, almeno in parte, una concreta efficacia deterrente con riferimento alla ricaduta in analoghe condotte delittuose da parte del [REDACTED], alla prima esperienza carceraria;

rilevato, inoltre, che la misura non è stata applicata all'imputato per il reato associativo, che – esso si – indurrebbe a ritenere sostanzialmente immutate le ragioni di cautela, stante la tendenziale stabilità del sodalizio criminoso, anche se andrebbe in tal caso considerato il ruolo di mero partecipe alla compagine delinquenziale contestato all'imputato;

che, in tale prospettiva – ferma restando la evidente inidoneità di misure non detentive già sottolineata nelle precedenti istanze reiettive – la possibilità di percorrere la via di una misura, meno afflittiva e parimenti efficace sotto il profilo delle finalità di cautela debba essere percorsa, proprio alla stregua di un adeguamento graduale al mutamento, in senso favorevole, delle esigenze cautelari, con la sostituzione della misura in esecuzione con quella degli arresti domiciliari;

rilevato che, allo scopo di fare fronte in modo adeguato alle residue esigenze di cautela sussistenti nella specie, appare necessario applicare nei confronti dell'imputato il braccialetto elettronico a norma dell'art. 275 bis c.p.p. e D.M. 2 febbraio 2001, subordinatamente alla manifestazione del consenso da parte dello stesso, da raccogliere a cura della Polizia Penitenziaria; in caso di diniego dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la misura della custodia in carcere; la Polizia Penitenziaria dovrà immediatamente trasmettere copia della dichiarazione di consenso o di dissenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, al pubblico ministero ed al Commissariato della Polizia di Stato territorialmente competente per i controlli; l'ufficiale o l'agente di polizia incaricato di eseguire l'ordinanza dovrà dare immediata comunicazione a questo giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica;

P.Q.M.

Sostituisce nei confronti di [REDACTED] la misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del GIP tribunale di Novara del 16/12/2014 con quella degli arresti domiciliari, da fruirsi in [REDACTED] via [REDACTED]

DISPONE

che nei confronti del [REDACTED] sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell'art. 275 bis c.p.p. subordinatamente all'acquisizione del consenso dello stesso a cura della Polizia Penitenziaria; in caso di diniego all'applicazione del braccialetto elettronico, sarà mantenuta la custodia in carcere;

DISPONE

che la Polizia Penitenziaria trasmetta immediatamente copia della dichiarazione di consenso o di dissenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico a questo giudice, al pubblico ministero ed al Commissariato della Polizia di Stato territorialmente competente per i controlli;

DISPONE

che la presente ordinanza di sostituzione della misura sia eseguita, previo acquisizione del consenso dell'interessato all'applicazione del braccialetto elettronico, entro il 19/12/2015.

IMPONE

al [REDACTED] il divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari se non dietro autorizzazione della A.G. competente, avvisandolo, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere sostituita con la custodia in carcere;

AVVISA

l'imputato che ha accettato l'applicazione del braccialetto elettronico che è tenuto a agevolare le procedure di relativa installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo; nel caso in cui si rifiuti di applicare il braccialetto elettronico, sarà ripristinata la custodia in carcere;

DISPONE

la traduzione del [REDACTED] presso il luogo degli arresti domiciliari con scorta a cura della Polizia Penitenziaria;

DISPONE

che l'ufficiale o l'agente di polizia incaricato di eseguire l'ordinanza dia immediata comunicazione a questo giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e perché copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Direzione della Casa Circondariale di Novara.

Novara, 14 dicembre 2015

Il Giudice
Fabrizia Pironti

Copia conforme all'originale

14 DIC. 2015

NOVARA

LA CANCELLIERE
Oronzo CALABRESA



Si notifica all'av. Alessandro Tambè e
all'av. Alessandro Basso la
presente ordinanza di costituzione
di minoranza con Teloni -

Novara, 14 DIC. 2015

LA CANCELLIERE
Oronzo CALABRESA